

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di Credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

#### Art. 278

### **Termine per l'esercizio del diritto di opzione**

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo — entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di Credito — è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

#### Art. 279

### **Compenso**

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di Credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

#### Art. 280

### **Recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato**

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

## Art. 281

### **Interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere**

Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di Credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

## Art. 282

### **Interessi su rate scadute di mutui ipotecari e finanziamenti**

Ai fini della corresponsione degli interessi di mora, previsti nei contratti di mutui e di finanziamenti per le rate scadute, la rata si intende composta dalle quote capitali e dalla quota interesse.

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento a tasso fisso o variabile, gli Istituti e le Aziende di Credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

## Art. 283

### **Interessi composti**

Nelle operazioni bancarie, l'interesse sugli interessi (interesse composto), è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;

- c) per i conti correnti anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto produce a sua volta interessi nella stessa misura.

#### Art. 284

#### **Rinnovazione di precedente operazione cambiaria**

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria la banca fa figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

#### Art. 285

#### **Fondi o somme a disposizione**

Le espressioni *fondi a disposizione* o *somme a disposizione* stanno a indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso la banca in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Tali somme sono infruttifere.

#### Art. 286

#### **Accredito in conto salvo buon fine**

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia e altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà della banca di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, alla banca spettano tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ.

Tale pratica è seguita anche nel caso di effetti cambiari accreditati salvo buon fine.

## Art. 287

### **Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche**

Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

## Art. 288

### **Avviso di scadenza delle cambiali**

Le Banche inviano al debitore cambiario, con alcuni giorni di anticipo, l'avviso di scadenza delle cambiali, che può essere costituito anche da fotocopia del titolo.

Se però, per qualsiasi motivo, tale avviso non perviene all'obligato, nulla questi può eccepire, nei riguardi della Banca che nei termini di legge ha fatto elevare protesto.

## Art. 289

### **Diminuzione del valore dei beni a garanzia (Art. 1850 C.C.)**

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di Credito, anche ai fini dell'art. 1850 del Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni, oltre il quale l'Istituto o l'Azienda di Credito ha diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

## Art. 290

### **Banca**

Agli effetti di cui agli articoli precedenti, si intende per Banca qualsiasi Istituto o Azienda di Credito all'uopo autorizzata.

## CAPITOLO II

### USI DELLE ASSICURAZIONI

#### Art. 291

Le compagnie di assicurazioni sogliono inviare ai clienti l'avviso di scadenza delle rate di premio.

Se però per un qualsiasi motivo, tale avviso non perviene all'assicurato, nulla lo stesso può eccepire nei riguardi della Compagnia in caso di scopertura assicurativa.



## CAPITOLO III

### **USI DELLE BORSE VALORI**

Non sono stati accertati usi.



## CAPITOLO IV

### USI DEL PARABANCARIO

#### Art. 292

#### **Leasing**

Si è accertata l'esistenza di operazioni di locazione finanziaria mobiliare (Leasing) finalizzata alla locazione di beni mobili, acquistati e fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente) su scelta e indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi al termine del rapporto dietro versamento di un prezzo stabilito.

Tali operazioni sono regolate da apposite convenzioni, riportate in appendice.

Non sono stati, quindi, accertati usi in materia.



TITOLO VII

**ALTRI USI**



## CAPITOLO I

### **PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI**

Non sono stati accertati usi.



## CAPITOLO II

### USI MARITTIMI

#### a) SBARCO E IMBARCO DI MERCI

##### Art. 293

#### **Imbarco di merci su navi di linea**

Per l'imbarco di merci su navi di linea, generalmente non si stabiliscono impegni ma si effettuano delle semplici prenotazioni, le quali sono soggette alle vicende del commercio e della navigazione. La loro mancata osservanza non può dar luogo a risarcimento dei danni.

Però, nel caso di navi espressamente noleggiate per determinate partite di merci, o nel caso in cui si voglia assicurare o garantire preventivamente l'occupazione di uno spazio su navi di linea, si assumono impegni vincolati. In questa ipotesi, il mancato o inesatto adempimento da parte di uno dei contraenti dà luogo al risarcimento dei danni.

##### Art. 294

#### **Provvigione nelle senserie per imbarco di merci**

Il compenso dovuto dalla compagnia di navigazione per le senserie in ordine agli imbarchi di merce effettuati su navi di linea, viene riconosciuto e corrisposto solo a quelle persone o ditte — siano esse

spedizionieri o esportatori — che abbiano effettivamente chiesto all'agente locale la prenotazione dello spazio occorrente.

La misura del compenso è del 2% sul nolo netto.

#### Art. 295

##### **Diritto di agenzia**

Su tutte le merci a collettame, sbarcate nel porto di Messina, sia con la clausola a carico che con quella di sbarco sottoparanco, è riconosciuto all'agente, a carico del ricevitore, un diritto di agenzia nella misura di L. 300 a tonn. per la paccottiglia e L. 200 a tonn. per la rinfusa (carichi secchi), quale compenso per il controllo, la custodia, la ripartizione e la consegna della merce.

#### Art. 296

##### **Compenso alle agenzie**

Alle agenzie, per le merci caricate, è riconosciuto per ogni giro di polizza, un diritto fisso di L. 2.000.

##### **b) STALLIE E CONTROSTALLIE**

(Nessun uso accertato)

##### **c) PORTI DI ORMEGGIO**

(Nessun uso accertato)

##### **d) CALI**

(Nessun uso accertato)

##### **e) NOLI**

(Nessun uso accertato)

##### **f) CLAUSOLE SPECIALI**

## Art. 297

### **Clausola sbarco sottoparanco**

La clausola «sbarco sottoparanco» deve essere chiaramente espressa con apposita annotazione nel contesto della polizza di carico, perché i ricevitori di una qualsiasi partita di merce se ne possano avvantaggiare.

In mancanza dell'annotazione, si applicano le condizioni di sbarco a carico.

Se si tratta di nave a carico completo, la clausola «sbarco sottoparanco» si intende sottintesa, salvo espressa volontà contraria.

### **g) SISTEMI DI PESCA**

#### **Pesca del pescespada con arpioni**

## Art. 298

### **Pesca nelle «poste»**

La stagione di pesca ha inizio il 1° luglio e termina il 31 agosto.

Prima dell'apertura della stagione, a seguito di pubblico avviso della Capitaneria di porto di Messina, i pescatori capibarca che intendono prendere parte alla campagna di pesca, devono presentare, entro un determinato termine, istanza in carta legale alla stessa.

Alla campagna partecipano i pescatori della riviera Nord di Messina, in particolare delle località di Ganzirri e Torre Faro, e quelli della costa calabra (zona di Scilla).

Raccolte le istanze e scaduto il termine prefissato, la Capitaneria indice una riunione dei capibarca per sorteggio delle «poste», che sono tratti di mare prospicienti il litorale della riviera Nord di Messina, ben determinati e conosciuti dai pescatori locali, di estensione, dalla linea di battaglia verso il largo, variabile da 500 a 1.000 metri, assegnati in esclusiva come zone di pesca ad una o più imbarcazioni.

Esse, a partire da Sud verso Nord, con punti di riferimento sulla costa siciliana, sono le seguenti:

- 1) — FUNTANA: da «Putticatu» sino a Caserma Finanza di Paradiso;

- 2) — SPINA: da Villa Paradiso sino a costone Nord di Contemplazione;
- 3) — PETTU: da Fiumara Pace sino a Chiesa di Grotta;
- 4) — RUTTA: da Chiesa di Grotta sino a «Vallone» a Nord di Pace;
- 5) — TAREA: da «casetta sul mare» sino a Fiumara Guardia;
- 6) — ITARA: da Fiumara Guardia sino al bivio per Faro Superiore;
- 7) — PRINCIPI: da bivio per Faro Superiore sino a inizio «case di Sant'Agata»;
- 8) — SANT'AGATA: da inizio «case di Sant'Agata» sino a Fiumara Papardo;
- 9) — BEDDA: da Fiumara Papardo sino a «forno elettrico» di Ganzirri;
- 10) — PIZZO LORDU: da «forno elettrico» di Ganzirri sino a «casa Don Angelo»;
- 11) — GHIASTRU: da «casa Don Angelo» sino a casa Martello;
- 12) — CANALI CITARELLA: da inizio ex pista go-kart sino a casa Spadaro;
- 13) — PALAZZU: da località Paino sino ad inizio Fossella;
- 14) — PUNTA: da prima casa lato mare all'altezza del «canalone» sino alla Punta di Capo Faro.

I capibarca eleggono nei locali della Capitaneria, prima dell'inizio della riunione, tre capibarca anziani (uno in rappresentanza dei pescatori di Ganzirri, uno di quelli di Torre Faro ed uno di quelli della costa calabra), i quali restano delegati a firmare i verbali di assegnazione delle «poste».

L'ufficiale di porto che presiede la riunione, d'accordo con i capibarca intervenuti, riunisce più «poste» o più imbarcazioni in modo da far coincidere il numero dei concorrenti con il numero delle «poste».

La riunione così effettuata resta per tutta la stagione.

Le poste vengono assegnate mediante sorteggio e occupate a partire dal 1° luglio dagli assegnatari, i quali fino al termine della stagione, scalano giornalmente di una posta da Sud verso Nord, in modo da determinare l'avvicendamento delle imbarcazioni in tutte le «poste».

Le imbarcazioni possono esercitare la pesca solo nelle «poste» loro assegnate, e debbono occuparle entro le ore 9. Decorsa tale ora gli assegnatari si considerano rinunciatari per quel giorno, e la loro posta passa a beneficio esclusivo di quelle delle «poste» confinanti. Qualora una imbarcazione di «posta» non confinante od «errante» entri nella «posta» temporaneamente vacante e vi catturi pesci, questi spettano alle imbarcazioni delle «poste» confinanti. Se, invece, in tale «posta» una delle imbarcazioni delle «poste» confinanti avvisti un pesce o una «pariglia» (femmina con uno o più maschi), il pescato va a beneficio esclusivo della barca avvistatrice che ha portato a compimento l'operazione. Ove, però, l'avvistamento avvenga contemporaneamente da parte delle barche delle «poste» confinanti, il pescato viene diviso in parti uguali.

La cattura della femmina o di un maschio di una «pariglia» dà diritto alla cattura dell'altro o degli altri pescispada delle medesime pariglie, quando esso, o essi, rimangano nell'ambito della stessa «posta». Se durante la cattura di uno dei pesci, l'altro o gli altri, entrano nella «posta» confinante, il ricavo dell'eventuale cattura di questi ultimi va diviso in parti uguali fra gli occupanti delle due «poste» interessate.

Se una «posta» viene assegnata a due imbarcazioni, non è consentito che una rimanga e l'altra esca ad esercitare la pesca in acque libere.

Le imbarcazioni riunite nella stessa posta collaborano alla cattura e dividono in parti eguali il pescato.

Qualora una imbarcazione avvisti per prima fuori «posta» una «pariglia» e ne persegua la cattura, le altre imbarcazioni non possono seguirla e, comunque, debbono mantenersi a debita distanza; tuttavia se catturassero uno o più dei pesci della pariglia, questi spettano alla imbarcazione che prima li ha avvistati e ne ha catturato almeno uno.

Le imbarcazioni «erranti» non possono arrecare disturbo alle imbarcazioni con «poste» assegnate e non possono avvicinarsi a meno di 1.000 metri dal limite esterno delle «poste».

Durante la stagione di pesca le imbarcazioni da diporto possono transitare e pescare lungo le «poste» solo entro 30 metri dalla linea di battigia.

L'imbarcazione che avvista dei tonni in acque libere può allontanarsi dalla «posta» per tentarne la cattura; le altre possono seguirla fino a quando essa non avrà compiuto una operazione di pesca (lancio di arpione) con esito positivo o negativo.

Nel corso della riunione per il sorteggio delle «poste» vengono eletti dai partecipanti quattro capibarca di regola anziani che, riuniti in consiglio assieme al delegato di spiaggia di Torre Faro, risolvono

con equità e secondo le antiche tradizioni e consuetudini le controversie che sorgono fra i capibarca durante lo svolgimento ed in conseguenza della campagna di pesca.

I quattro capibarca debbono essere così scelti:

2 in rappresentanza dei pescatori di Ganzirri, 1 in rappresentanza di quelli di Torre Faro, 1 di quelli di Scilla e della Costa Calabra.

I quattro capibarca sono convocati dal delegato di spiaggia di Torre Faro e prestano la loro opera per senso civico, senza diritto a remunerazione.

#### Art. 299

#### **Pesca «errante» o vagantiva**

I capibarca che non intendono partecipare al sorteggio delle «poste» possono esercitare la pesca «errante» o vagantiva del pescespada. Essi hanno diritto a esercitare la pesca solamente fuori dalle acque riservate alle «poste» e non possono, neanche per la cattura di specie diverse dal pescespada, avvicinarsi a meno di 1.000 metri dal limite esterno delle poste stesse.

Se una imbarcazione cattura un capo di una «pariglia», ha diritto anche alla cattura degli altri, e non può essere disturbata da altre imbarcazioni.

La soluzione delle vertenze relative alla pesca, fra un capobarca esercitante la pesca «errante» ed uno occupante una «posta», è rimessa al consiglio di cui all'articolo precedente; mentre la decisione di quelle, sempre relative alla pesca, fra due capibarca esercenti la pesca «errante», è rimessa al Consiglio, solo se richiesta da entrambe le parti.

### **RAPPORTI IN MARE FRA LE IMBARCAZIONI E DIRITTI DI PRECEDENZA NELLA PESCA**

#### RETI A CIRCUZIONE

#### Art. 300

#### **Pesca col cianciolo**

Nella pesca di notte, mediante il cianciolo, alle reti calate ed alle

lampare accese da una unità operativa, che può essere costituita da un numero variabile di imbarcazioni (barca portareti e barche portalampane), non possono avvicinarsi altre unità a distanza inferiore ai cento metri. In ogni caso queste ultime non devono disturbare l'attività della prima, e se attraversano zone già occupate, devono farlo a luci attenuate o spente.

Nella pesca di giorno per l'accerchiamento di un branco di pesci che si sposta in superficie, va soprattutto rispettato il diritto di precedenza spettante a chi ha compiuto l'avvistamento.

#### Art. 301

##### **Pesca con la caponara**

Valgono le stesse regole per la pesca di giorno con il cianciolo.

#### Art. 302

##### **Pesca con le ravastine**

Valgono le stesse regole per la pesca di giorno con il cianciolo.

Nel caso in cui un branco di costardelle, inseguito da una unità, giunga in prossimità di un'altra che lo circonda con la propria rete, il prodotto viene di solito diviso in parti uguali, purché la prima unità non sia allontanata e non abbia a sua volta iniziato l'accerchiamento di un altro branco di pesci, lasciando libera la seconda di portare a termine la sua operazione di pesca. Nel caso in cui con una ravastina sia stato circondato un branco molto grosso, per cui possa presumersene la perdita parziale o totale, un'altra unità di pesca può circondare con la propria rete quella precedentemente calata e in corso di recupero, attribuendosi la proprietà del prodotto in tal modo catturato.

#### Art. 303

##### **Pesca con le agugliare**

Valgono le stesse regole per la pesca con le altre reti a circuizione.

## RETI RADENTI COSTIERE

### Art. 304

#### **Sciabiche, sciabaconi e reti similari**

Nell'impiego di tali reti ha, di solito, diritto di calare per primo la rete, in uno dei posti di cala, chi sia giunto in precedenza, o abbia già occupato il posto con la propria barca completa di attrezzature, anche senza equipaggio.

I posti di cala, detti «cale», sono prefissati e suddivisi a seconda della topologia costiera e della natura dei fondali. Ciascun posto può essere suddiviso in diversi «punti di cala», in corrispondenza dei quali possono stazionare una o più unità. Queste devono tuttavia attendere che l'unità con diritto di precedenza sul posto di cala abbia la rete in uno dei punti, che può riservarsi di scegliere anche all'ultimo momento.

La pesca può essere diurna o notturna. La pesca diurna ha luogo dall'alba al tramonto e comporta l'obbligo per il primo avente diritto di iniziare il calare della rete ai primi albori. Dopo che questi ha iniziato a mettere in mare la propria rete, incominciando dalla cosiddetta «stazza», anche le altre unità possono dare inizio alla cala secondo il turno prestabilito.

Ove, terminata la prima serie di cale, se ne facciano altre, la precedenza va a chi per primo abbia portato a termine, con il recupero del sacco («scumiatu»), la propria cala.

La precedenza nel giorno successivo spetta a chi nella ultima serie di cale abbia terminato per primo, e, in ogni caso, a chi non abbia partecipato all'ultimo turno, riservandosi per l'indomani l'esercizio del diritto.

Le cale effettuate dopo il tramonto non interferiscono con quelle eseguite di giorno, e, ove il caso lo richieda, vanno rispettati i diritti di precedenza in base a nuovi turni.

Nel caso in cui in un posto di cala affluisca un gran numero di unità, che devono perciò attendere anche parecchi giorni per usufruire del proprio turno, al fine di acquisire e conservare il relativo diritto è necessario che esse rimangano sul posto, almeno durante le ore utili alla pesca e in condizioni di mare praticabile, ovvero siano ancorate (anche senza equipaggio) o tirate a secco in corrispondenza del posto.

All'inizio di una particolare campagna stagionale di pesca, il diritto assoluto di precedenza nell'ambito costiero di una marineria

spetta a chi per primo ha approntato tutta l'attrezzatura a bordo del proprio o dei propri natanti. Le unità di una marineria che si rechino nelle zone costiere di un'altra, devono rispettare la precedenza delle unità di questa ultima. L'unità dell'altra marineria, tuttavia, può sollecitare alla cala chi ha diritto di precedenza e, solo in caso di rinuncia da parte di questo, può iniziare le operazioni di pesca.

## RETI DA POSTA DI FONDO

### Art. 305

Nell'impiego delle reti da posta di fondo si ha l'obbligo di evitare che su una rete, già calata e contrassegnata da galleggianti, ne venga calata un'altra.

Di solito è ammesso il calo a «filo di rete», cioè sullo stesso allineamento della rete in precedenza calata.

Le distanze laterali fra una rete e l'altra sono, di solito, di 25-50 metri su fondali di scogli e di almeno 100 metri su fondali pianeggianti.

Possono essere istituiti turni di cala di breve durata nei posti in cui possono aversi concentrazioni di particolari specie ittiche (ope, «minole», ecc.).

## RETI DA POSTA DERIVANTI

### Art. 306

Per l'impiego delle reti da posta derivanti valgono in genere le stesse regole in uso per quelle di fondo.

Le distanze sui fianchi tra una rete e l'altra devono essere di 300 metri per MENAIDE, di 1.000 per la PESANTONARA e di 2.000 per la PALAMIDARA.

Nella zona delle isole Eolie per il calo delle Palamidare vengono convenzionalmente contrassegnate delle «poste» riferite a punti della costa.

Su tali poste le barche si dispongono verso l'imbrunire per il calo delle reti, secondo la precedenza acquisita da chi giunge per primo.

## ARNESI CON AMI

### Art. 307

#### **Lenze a picco o bolentine**

Se le lenze a picco o bolentine vengono impiegate da fermo, con una barca ancorata, oppure in deriva, non vi sono limitazioni di distanza, purché non si crei intralcio fra una unità e l'altra; a tal fine, in presenza di corrente o di vento, le singole unità sogliono disporsi tutte con la prua controcorrente o controvento.

Nelle lenze a picco trainate, invece, si osserva di solito fra le singole unità una certa distanza minima, sui venti-trenta metri.

### Art. 308

#### **Lenze totanare, calamarare e polpare**

Valgono le stesse regole indicate per le bolentine.

Nella pesca notturna con le totanare vengono di solito rispettate delle distanze minime intorno ai 50 metri.

### Art. 309

#### **Lenze per tonni a picco e con «camio»**

Sono di solito rispettate distanze non inferiori ai 50 metri.

### Art. 310

#### **Lenze trainate o «traine»**

Se un branco di pesci segue le lenze trainate da una unità, altre unità non possono passare di traverso sulle lenze, né immediatamente dietro di esse; possono soltanto affiancarsi all'unità operante.

#### Art. 311

##### **Consi o palangresi di fondo o «piliuse»**

Valgono in genere le stesse regole indicate per le reti da posta di fondo.

#### Art. 312

##### **Consi o palangresi di superficie per «caponi»**

Valgono in genere le stesse regole indicate per le reti da posta derivanti: la distanza laterale è di 500 metri.

#### Art. 313

##### **Consi o palangresi di superficie per pescispada adulti**

Valgono di solito le regole indicate per i consi di superficie per «pescespadelli».

Le lenze sono contrassegnate da galleggianti e da segnali luminosi, e la distanza minima fra l'una e l'altra può variare da due a tre chilometri, a seconda del grado di affollamento della zona.

Nel caso in cui più palangresi si aggroviglino, ciascuna unità non può, nel recuperare il proprio attrezzo, appropriarsi delle prede dell'attrezzo vicino.

#### Art. 314

##### **Nasse**

Valgono le stesse regole indicate per le reti da posta di fondo o dei palangresi di fondo nel caso si tratti di elementi in numero vario, collegati ad un «trave» o cavo di recupero.

## PESCA COSTIERA O PICCOLO ALTURIERA (MOTOPESCHERECCI)

Art. 315

### **Paranza ed altre reti a strascico**

In genere valgono le norme poste dal codice della navigazione riguardo ai rapporti con le unità similari operanti nella stessa zona.

Art. 316

### **Cianciolo**

Valgono le stesse regole indicate per i ciancioli della piccola pesca.

## CONSISTENZA E FISIONOMIA DELLE CIURME

Art. 317

### **Nozione di ciurma**

La ciurma è l'insieme degli uomini operanti in una singola unità o gruppo al fine di trarre un reddito dall'esercizio della pesca.

Art. 318

### **Sistemi di ingaggio della ciurma**

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.

L'armamento dei natanti della piccola pesca avviene mediante registrazione dei componenti la ciurma presso gli Uffici Marittimi competenti per territorio.

Non sono di solito registrati i componenti occasionali.

L'armamento dei natanti della pesca costiera o piccolo alturiera (motopescherecci) avviene con contratto di imbarco stipulato nel porto di armamento o nell'ufficio marittimo competente per territorio.

## Art. 319

### **Retribuzione del personale e ripartizione degli utili**

La retribuzione del personale, sia nella piccola pesca che nella pesca costiera o piccolo alturiera (motopescherecci), viene normalmente determinata col criterio della ripartizione degli utili, detto anche sistema «alla parte».

A tal fine, come regola generale, si detraggono dal ricavo lordo le spese vive, relative a carburanti e lubrificanti, vitto, oneri assicurativi, previdenziali e fiscali. Un terzo del ricavo netto viene attribuito alle imbarcazioni ed alle attrezzature. La rimanenza è suddivisa in parti uguali fra i componenti la ciurma, compreso il capobarca.

Questa regola presenta le seguenti eccezioni per singole marine e per determinati sistemi di pesca.

**LETOJANNI:** 1/3 agli attrezzi; dei restanti 2/3, 3 parti all'imbarcazione se a motore, 1 parte se a remi.

**TORREFARO-GANZIRRI:** Pescespada: 1/3 o 2 parti alla imbarcazione ed agli attrezzi (il sistema varia a seconda della entità numerica della ciurma); 1/2 parte al fabbro che dà gli arpioni in affidamento; 1/2 parte come fondo di riserva per manutenzione e gratifiche a discrezione del capobarca, il resto alla ciurma.

**MILAZZO:** Sciabica: 4 parti alla imbarcazione ed alle attrezzature; il resto secondo l'uso generale.

*Altri sistemi:* 1 parte alla barca ed alle attrezzature; il resto secondo l'uso generale.

*Strascico* (Motopescherecci): metà al natante ed alle attrezzature; metà divisa in parti alla ciurma, considerando 2 parti per il capitano e 2 parti per il motorista.

**FALCONE** (Oliveri): Palamidara e Pesantonara: metà al natante ed alle attrezzature; il resto secondo l'uso generale.

*Altri sistemi:* 1/3 alle attrezzature; 1 parte all'imbarcazione (se non è a motore il relativo compenso è incluso nel 1/3 attribuito alle attrezzature); 1 parte per ciascun componente la ciurma, piú 2 parti da ripartire in quarti a beneficio degli elementi piú impegnati nel lavoro.

OLIVERI: 2 parti alla barca con gli attrezzi, il resto secondo l'uso generale.

In caso di gravi perdite o avarie, i componenti la ciurma si sottopongono ad una modica detrazione sulla parte loro spettante.

SANT'AGATA DI MILITELLO: La cooperativa locale gestisce il Centro ittico di raccolta del pescato: corrisponde a ciascuno associato un minimo garantito di L. 6.000 al giorno e cura la ripartizione in parti uguali fra i componenti di una ciurma in ragione del 55% del ricavato del pescato, mentre trattiene il 45% per le sue esigenze amministrative e la costituzione del fondo alla corresponsione del predetto minimo garantito.

Nei confronti dei non associati alla cooperativa, vale per la pesca con il ciancio il seguente criterio di ripartizione: 4 parti alla attrezzatura, 4 parti alla motobarca, 1 parte per ciascuna barca portalam-pade, 1 parte per ciascun componente la ciurma.

LIPARI: 10% agli attrezzi da pesca, all'imbarcazione 15% se a motore, 8% se a remi; il resto secondo l'uso generale.

## CAPITOLO III

### **USI NEI TRASPORTI TERRESTRI**

Non sono stati accertati usi.



## CAPITOLO IV

### **USI NEI TRASPORTI AEREI**

Non sono stati accertati usi.



## CAPITOLO V

### **USI NELLA CINEMATOGRAFIA**

Non sono stati accertati usi.



## CAPITOLO VI

### USI RELATIVI AL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

#### Art. 320

##### **Prezzo delle camere**

Il corrispettivo per l'alloggio in una camera singola o doppia viene determinato in base alle tariffe.

#### Art. 321

##### **Prenotazione a termine**

Nelle prenotazioni a termine il cliente è tenuto a lasciare la camera non oltre le ore 12 del giorno fissato per la partenza, salvo prolungamento.

#### Art. 322

##### **Inserimento di letto aggiunto**

Nel caso di inserimento in camera doppia di un letto aggiunto, la maggiorazione del prezzo non può superare il 35% di quello della camera stessa.

Se detto inserimento avviene in una camera singola il corrispettivo globale non può superare quello stabilito nella tariffa per la camera doppia.

#### Art. 323

##### **Bagno o doccia fuori camera**

Nel caso in cui la camera non abbia servizi interni, il corrispettivo, per l'uso della doccia o del bagno comune, viene ragguagliato a quello dei bagni pubblici.

#### Art. 324

##### **Corrispettivo per pensioni**

Il prezzo di pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e due pasti.

Quello della mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto.

#### Art. 325

##### **Caparra**

Il cliente che prenota camere, si impegna ad occuparle alla data ed alla ora convenute, sempre che nel trattamento non sia stata stabilita di comune accordo una nuova data.

Il mancato arrivo del cliente, senza che dia notizie entro le ore 24 del giorno stabilito, dà diritto all'albergatore di ritenere disdetta la camera e di incamerare la caparra.

L'albergatore è in diritto di esigere una caparra all'atto della prenotazione. Se il cliente non prende possesso delle camere prenotate e che gli sono state riservate, o se egli le lascia prima del giorno convenuto, l'albergatore ha il diritto di esigere una indennità per rottura di contratto, sino alla concorrenza della perdita subita.

#### Art. 326

##### **Autoveicoli dei clienti**

Quando nella rimessa dell'albergo il cliente posteggia la sua automobile, tra lo stesso e l'albergatore si instaura un rapporto di custodia.

Analogo rapporto sussiste quando l'automobile del cliente viene posteggiata nell'atrio o nel cortile o nel parco dell'albergo opportunamente recintato.

## CAPITOLO VII

### USI NELLA CACCIA

#### Art. 327

#### **Esercizio venatorio**

#### **Condotta del cacciatore**

Il cacciatore ha i seguenti obblighi:

- 1) Deve mantenersi ad una distanza di sicurezza dai compagni di caccia o da altri cacciatori, distanza che va commisurata alla gittata della propria arma;
- 2) Non deve «tagliare» la direzione di caccia di un altro cacciatore a distanza ravvicinata;
- 3) Non deve condurre a caccia cagna «in calore», perché attrae e distoglie dalla ricerca della selvaggina i cani maschi di altri cacciatori;
- 4) Non deve minacciare o comunque molestare i cani di altri cacciatori, in specie se «in ferma» e «in leva», cercando di «soffiare» la selvaggina da quelli scovata;
- 5) Non deve perseguire la selvaggina scovata da altro, né abbatterla e qualora ciò faccia, è tenuto a consegnargliela, con diritto di avere tante cartucce per quante ne ha sparate;
- 6) Deve consegnare al cacciatore, che l'ha scovata, la selvaggina che i propri cani riuscissero ad afferrare, anche se non ferita;

- 7) Non può appostarsi, nel caso «di aspetto», accanto o davanti ad un altro cacciatore nella direzione di «affilo» anche se trattasi di appostamento temporaneo;
- 8) In battuta, deve consegnare tutti i capi di selvaggina da lui uccisi, al capocaccia per la ripartizione. Se gli dovesse interessare qualche capo deve chiederlo;
- 9) Invitato in una riserva di caccia deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni del padrone della riserva, o di un suo incaricato, concernenti la quantità e il tipo dei capi di selvaggina da abbattere.

## **APPENDICE AGLI USI LOCALI**

- I Tavola di ragguglio dei pesi e misure locali
- II Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione
- III Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario

## **NORME DI CARATTERE INTERNAZIONALE**

- I Definizione dei termini commerciali secondo la Camera di Commercio Internazionale
- II Regole di Vienna sul credito documentario



## I

### TAVOLE DI RAGGUAGLIO DEI PESI E MISURE LOCALI

Il sistema metrico decimale venne introdotto nel Regno con la legge luglio 1861 n. 132. In base all'art. 9 della legge, nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti che siano compilati in pesi o misure antiche o diversi, si deve aggiungere il ragguglio di detti pesi e misure con quelli del sistema metrico decimale.

Le tavole di ragguglio furono pubblicate nel 1877 in allegato al decreto reale 20 maggio 1877 n. 3836. Da tali tavole si desume che i pesi e misure usati prima dell'Unità nei comuni dei quattro circondari di Messina, Castoreale, Mistretta e Patti erano quelli cosiddetti legali, cioè secondo la legge del 1809, e quelli cosiddetti abusivi anteriori al 1861. I primi erano conformi per tutti i comuni dei quattro circondari, mentre i secondi (usati principalmente per la misurazione dei terreni, dei cereali, del vino, del mosto e dell'olio) divergevano da comune a comune e da circondario a circondario.

Alcuni di questi pesi e misure (sia legali che abusivi) vengono ancora oggi usati nel territorio della provincia di Messina. Non essendo possibile, tuttavia, stabilire quali di essi siano effettivamente usati e quali no, se ne dà un quadro facendo presente che in base all'art. 8 della legge del 1861 (norma ribadita nel Testo Unico 23 agosto 1890 n. 7088) negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni peso o misura deve essere espresso con la sua denominazione legale.



## ALTRI PESI E MISURE

- Canna quadrata:** antica misura siciliana tutt'ora usata per la misurazione del legname e corrispondente a mt.  $2,08 \times 2,08$ .
- Hundredweight (abbreviato in Hwt.):** misura inglese di peso, corrispondente a Kg. 50,8022.
- mezza quartara:** sottomultiplo di misura abusiva locale anteriore al 1861, usata per la misurazione del vino e corrispondente a l. 6,5.
- piede cubo (cubic foot):** misura inglese di volume corrispondente a mc. 0,028317.
- piede quadro (square foot):** misura inglese di superficie corrispondente a mc. 0,0929.
- quartara:** sottomultiplo di misura abusiva locale anteriore al 1861, usata per la misurazione del mosto e corrispondente a l. 12,5.



## II

### TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

**Abbreviazioni:** **pp** = per parte  
**sv** = dal solo venditore  
**sc** = dal solo compratore  
**sm** = dal solo mandante

#### IMMOBILI URBANI

Compravendita	2%	pp 15
Compravendita tramite agenzia immobiliare	5%	sm 16
Locazione	2%	pp 17

#### FONDI RUSTICI

Compravendita	2%	pp 23
---------------	----	-------

#### COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Bovini	2% per capo	pp 56
Grano	1%	pp 59
Granturco	1%	pp 60
Patate	1%	pp 62

<b>Fagiolini</b>	1%	pp	63
<b>Insalate</b>	1%	pp	64
<b>Pomodori</b>	1%	pp	66
<b>Uva</b>	1%	pp	67
<b>Mosto</b>	1%	pp	68
<b>Limoni</b>	1%	pp	70
<b>Arance e mandarini</b>	1%	pp	71
<b>Nocciole</b>	1%	pp	73
<b>Piante da vivaio e da trapianto</b>	1%	pp	75
<b>Caffè</b>	1%	sv	78
<b>Sughero</b>	1%	pp	80
<b>Sfarinati</b>	1%	sv	86
<b>Salmoiatati di agrumi</b>	2%	pp	90
<b>Succhi di agrumi</b>	2%	pp	91
<b>Formaggi</b>	1%	pp	94
<b>Olio di oliva</b>	1%	pp	96
<b>Oli essenziali di agrumi</b>	Lit. 80-100 per Kg.	pp	98
<b>Pelli grezze</b>	0,50% per affari su piazza	pp	101
	1% per affari fuori piazza	pp	101
<b>Vino</b>	1%	pp	103
<b>Laterizi</b>	2-3%	sv	135

### III

## DIZIONARIO DI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

### A

- Agugliara:** rete affine alla ravastina anche come dimensione di maglia; impegnata soprattutto lungo il versante tirrenico e nella zona delle Eolie per la pesca delle aguglie.
- Alacciara:** rete simile alla menaide, usata per la pesca della alacce.
- Alalongara:** rete a circuizione che viene adoperata nello Stretto di Messina per la cattura delle alalonghe e delle aguglie imperiali; affine alla ravastina, ma con diversa misura di maglie.
- Allupato:** si dice del frutto di limone e dell'arancia danneggiato dall'umidità per contatto o prossimità al terreno, specie nei giardini non esposti al sole. Il frutto allupato si presenta nero e male odorante; donde il termine *allupato*.
- Armacia:** muro a secco.

**A sacco d'ossa:** con questa clausola, e altre equivalenti (*come si trova, per la cavezza*), si intende che il compratore rinunci a far valere eventuali vizi, difetti e malattie degli animali acquistati.

**A spacca e pisa:** tipo di vendita di animali, a peso morto, procedendo cioè allo squartamento dell'animale, già morto, in due metà se trattasi di suino e in quattro quarti se trattasi di bovino. In quest'ultimo caso, però, si tolgono prima della pesatura la testa, la pelle, le zampe fino al ginocchio, e le viscere.

## B

**Baldassone:** vedi Tremaglio.

**Boentina:** lenza a picco zavorrata di misure e tipi molteplici, impiegata da fermo oppure a lento traino od in deriva.

**Bolestiecara:** vedi Tremaglio.

**Birillato:** si dice del succo di agrumi, estratto per azione meccanica rotativa, con speciali birilli.

## C

**Calamarara:** vedi Totanara.

**Camio:** esca libera che si lancia in mare per attirare i branchi di pesci, i quali vengono poi pescati con impiego di diversi tipi di attrezzature (lenze e reti a circuizione).

- Cannaggio:** forma di sconto usata nella compravendita di piante da vivaio consistente nel diritto del compratore di ricevere gratuitamente 5 piante per ogni 100 comprate.
- Capi cassa:** punto di incontro (spigolo) di due *armacie*.
- Caponara:** rete affine al cianciolo ma con diversa misura di maglie, impiegata soprattutto nel versante tirrenico per la cattura dei caponi o lampughe e dei «fanfani» o pesci-pilota.
- Carnaggio:** corrispettivo in natura dovuto in alcuni contratti agrari.
- Cavato:** si dice della polpa dei frutti di agrumi ricavata col processo di lavorazione a mano (v. *passatrice*).
- Cedoletta:** ricevuta della somma depositata a titolo di cauzione, presso il ricevitore capo della Dogana, a garanzia dell'imposta di fabbricazione gravante su prodotti soggetti all'imposta stessa e trasportati per via ordinaria (non per ferrovia) muniti di bolletta cauzionale.
- Cianciolo:** rete a circuizione che ha sostituito la «rete lampara», diffusa nella mariniera del versante tirrenico (mentre nel versante jonico se ne hanno soltanto alcune a Schisò di Giardini).  
È impiegata sia di notte, con ausilio di fonti luminose e col concorso di una o più barche (oltre al battello principale portaretì), sia di giorno, per la cattura del pesce azzurro (sarde, acciughe, alacce) oltre che di «ope» o boghe, occhiate, sauri o sugarelli.

- Cimiciato:** si dice di nocchie (semi) intaccate da alcuni emetteri eterotteri, detti comunemente cimici.
- Come si trova:** v. *a sacco d'ossa*.
- Conso:** lenza costituita da un lungo cavetto detto «trave o letto» al quale sono attaccate, ad intervalli, braccioli con ami. Impiegata per pesca di fondo o di superficie, è variamente imposta e dimensionata nei singoli costituenti secondo il tipo di pesca e delle specie ittiche da catturare.
- Consu a summu:** versione dialettale dell'espressione palangrésu di superficie.

## D

- Due metà** v. *a spacca e pisa*.

## F

- Feluca e ondru:** sistema di pesca del pescespada, ormai in disuso, praticato per mezzo di una imbarcazione (*feluca*) destinata all'avvistamento del pesce, e di una piú piccola (*ondru*) adibita alla caccia e alla cattura con la fiocina.

## G

- Gasbate:** si dice delle pelli mancanti di pelo per cattiva salagione o altre cause.